

OGGETTO : SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE FRA L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO E IL COMUNE DI SESTO S. GIOVANNI.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione dei Direttori del Settore Cultura Sport e Politiche Giovanili e Progetti ed Attività Sociali allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
- Ritenuto di accogliere tale proposta;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. n.267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità dell'atto;

DELIBERA

1. di approvare la sottoscrizione della convenzione, che si allega alla presente deliberazione, fra l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il Comune di Sesto S. Giovanni, secondo i termini dichiarati nella relazione;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. 267/00.

RELAZIONE

La legge 24 giugno 1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione" all'art.18 comma 1 lettera a) richiama soggetti quali i Comuni e le Università, alla promozione di tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, al fine di realizzare momenti di alternanza di studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Per quanto sopra esposto, si propone, così come sta avvenendo con altri Atenei, di sottoscrivere con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano una convenzione che regoli i tirocini formativi e di inserimento, dando atto che tale convenzione non comporta alcun onere economico né per il Comune né per l'Università, così come si evince dal testo della convenzione allegato.

Sesto S. Giovanni, 03.05.2004

Il Direttore
Settore Cultura Sport e Politiche Giovanili
Dott. Federico Ottolenghi

Il Direttore
Settore Progetti e Attività Sociali
Dott. Guido Bozzini

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n. 02133120150, con sede legale in Milano, L.go Gemelli 1, d'ora in poi denominata "Università Cattolica", rappresentata da Mauro SALVATORE, Direttore Centrale, nato a Milano il 12/08/1955

E

il Comune di Sesto San Giovanni, codice fiscale n. 02253930156, con sede legale in Sesto S. Giovanni MI, Piazza Resistenza 20, rappresentata da Guido BOZZINI, Direttore Settore Servizi Alla Persona, nato a Piacenza il 04/08/1947

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,

Si conviene quanto segue

Art. 1

Ai sensi dell' art. 18 della legge 24/06/1997, n. 196, il COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI si impegna ad accogliere presso le sue strutture alcuni soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università Cattolica, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196/1997.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, c.1, lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Il COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI garantisce all'Università Cattolica il rispetto del limite numerico previsto dall'art. 1, comma 3 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università Cattolica in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI.
4. Per ciascun tirocinante inserito nel COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
il nominativo del tirocinante;
i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e della responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. L'Università Cattolica assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e all'Università Cattolica. Il COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI si impegna a comunicare tempestivamente all'Università Cattolica l'indicazione della regione o della provincia delegata, delle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione nonché delle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, degli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale a cui l'Università stessa provvede a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

La presente convenzione decorre dal _____, ha durata di un anno ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno se non disdetta almeno un mese prima della scadenza secondo le forme di legge.

Art. 6

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI